

Superbonus al 110%: i dubbi sul contenuto della misura approvata nel DL Rilancio che riguardano i generatori a biomasse

15 maggio 2020

Il decreto "Rilancio" approvato dal Consiglio dei Ministri, porta la detrazione fiscale al 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per determinati interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico le cui spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La misura si applica alle persone fisiche (non nell'esercizio di imprese, arti o professioni) oltre che ai condomini e agli IACP e solo per edifici adibiti ad abitazione principale.

Il 14 maggio abbiamo organizzato un incontro di approfondimento che ha visto coinvolti i Comitati Operativi del Gruppo Apparecchi Domestici, Gruppo Caldaie a Biomassa e Gruppo Pellet EN*plus*® con l'obiettivo di approfondire se i generatori a biomasse rientrano nel Superbonus e in che misura.

Attualmente non riteniamo opportuno fornire una nota interpretativa perché la lettura dell'Art. 128 del Decreto Legge lascia aperte alcune questioni tecniche. Per tale ragione, l'associazione si sta facendo carico di aprire un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico, che vedrà il coinvolgimento anche di Enea, per verificare la nostra interpretazione.

Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, gli elementi salienti dell'Art. 128, evidenziando nuovamente che siamo in attesa dei chiarimenti tecnici.

- 1. I generatori a biomasse possono godere della detrazione del 110% se l'intervento di installazione è fatto congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 ossia:
 - lettera a. **isolamento termico** (verticale e orizzontale) su almeno il 25% della superficie disperdente
 - lettera b. **installazione di impianti centralizzati nei condomini**: a PdC (anche ibride o geotermiche)/caldaia a condensazione classe A a gas
 - lettera c. installazione nelle **abitazioni unifamiliari di impianti di PdC** (anche ibride o geotermiche)
- 2. Nel caso della lettera a, non vi sono dubbi, l'intervento cappotto+generatore a biomassa riceve il 110%
- 3. Nel caso dell'installazione del generatore a biomasse congiuntamente a PdC (es. nella casa unifamiliare), essendo richiesto alla PdC di produrre "il riscaldamento, il raffrescamento o l'acqua calda sanitaria", non siamo in grado di capire con piena certezza lo spazio di integrazione sul lato calore, sia per le caldaie sia per gli apparecchi d'ambiente a biomassa.
- 4. Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l'abitazione alla



- classe energetica più alta raggiungibile. Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, (rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata).
- 5. Il credito dalla nuova detrazione sarà cedibile senza limite, anche alle banche o a intermediari finanziari e si potrà godere anche come sconto in fattura.

Stiamo ora lavorando sia per dirimere le questioni interpretative che saranno risolte sul piano tecnico grazie al coinvolgimento del MiSE e di Enea, sia per studiare un eventuale emendamento che favorisca un maggiore accesso all'ecobonus 110% per i generatori a biomasse.

Vi aggiorneremo al più presto, nel frattempo rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Appena la situazione sarà chiarita, sarà organizzato un webinar di approfondimento riservato ai soci di AIEL.

Cordiali saluti,

Annalisa Paniz, direttore affari generali e relazioni internazionali AIEL